

Commissione Consultiva: “*ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI*”



Coordinatore: Giovanni Peli - **Delegato del Consiglio:** Franco Baiguera

Membri : Graziella Canditti – Angelo Cisotto - Claudia Fracassi – Erika Gentili - Antonio Giovanni Grassi – Andrea Lampugnani – Tobia Raffaele Lazzari – Cristina Mazzoldi - Marco Passantino Negroni – Roberta Tegoletti - Gianluigi Vielmi.

Versione 1.0 Novembre 2022

SOVRAINDEBITAMENTO E LEGGE DI RIFORMA

Prime riflessioni sulle principali novità

Premessa

Con il presente quaderno la Commissione O.C.C. intende fornire ai Colleghi alcuni spunti di riflessione circa le novità più rilevanti che derivano dall'entrata in vigore del Codice Della Crisi. Alcune modifiche erano già state introdotte nella L. 3/12 dal c.d. "Decreto Ristori" e qui vengono richiamate per motivi di sistematicità.

Non forniamo dunque un trattato completo, per quello rimandiamo a testi specifici. Segnaliamo solo alcuni punti a nostro parere importanti ed innovativi, per stimolare un opportuno approfondimento e confronto. Per questo motivo la Commissione resta a disposizione di tutti i Colleghi che volessero proporre argomenti e casi pratici degni di approfondimento.

* * * *

Definizione di consumatore: è tale chi non agisce quale imprenditore o professionista (non rileva più l'origine dei debiti come nell'art 6 della legge 3/12, modifica già introdotta dal Dl Ristori)

Art. 2:Definizioni, e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

Commenti

Una significativa novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati. Poiché la procedura di sovraindebitamento riguarda esclusivamente i debiti personali, il socio illimitatamente responsabile sarà astrattamente sottoposto a due diverse procedure, una con riguardo ai debiti del consumatore, una con riguardo ai debiti societari.

Il CCII non contiene una espressa previsione sulla qualifica di consumatore dei soggetti finanziatori in forza di *fidejussione*. Sul punto la giurisprudenza è divisa. La giurisprudenza comunitaria è giunta alla conclusione che è consumatore anche il familiare del tutto estraneo all'attività di impresa che abbia rilasciato garanzia per i debiti societari

* * * * *

Richiamo ai principi generali di "**procedimento unitario**" (titolo III del CCII)

Articolo 65: Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

(comma 2) . Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

Commenti

Commissione Organismo di composizione della crisi

L'unificazione delle procedure è uno dei capisaldi della riforma, in ottica di semplificazione. Nel Codice della crisi è stato per questo motivo inserito l'apposito titolo III (artt. da 26 a 55). Nel caso delle procedure da sovraindebitamento questo concetto, se applicato in maniera automatica, potrebbe avere un effetto *boomerang*, nella misura in cui richiederebbe l'applicazione di tutta la procedura pre – fallimentare (ora pre – liquidazione giudiziale) anche alla più piccola crisi da sovraindebitamento, con evidente appesantimento dei carichi di lavoro soprattutto per gli uffici giudiziari.

Le prime interpretazioni, facendo appello al buon senso, vedono prevalere un orientamento semplificatore: per tutte le procedure su istanza del debitore (che si presume saranno la stragrande maggioranza) vi sarà un rito semplificato in analogia a quanto accade per il ricorso per il fallimento in proprio. Il rito più articolato, con audizione delle parti, termini per memorie, istruttoria sui debiti, ecc., sarà casomai da applicare quando la procedura è su istanza di uno, o più, creditori.

* * * * *

Crisi familiare modifica già introdotta dal Dl Ristori.

Articolo 66 Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune.

Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le massive attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Commenti

Particolare rilevanza viene data alle nuove “procedure familiari”.

Di fronte al verificarsi di fenomeni di propagazione e di indebitamento a catena del debitore civile, l'art. 66 ha infatti introdotto una disciplina per il sovraindebitamento dei membri di una stessa famiglia, estensivamente considerati, comprendendo, oltre ai coniugi, alle parti di un'unione civile e ai conviventi, anche i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II.

Il sovraindebitamento familiare è stato disciplinato in due distinte forme. Innanzitutto, si è prevista la possibilità di accedere ad una procedura unica: i membri di una stessa famiglia possono infatti oggi

Commissione Organismo di composizione della crisi

presentare una domanda, sottoponendo un progetto unitario di risoluzione della crisi se sono conviventi e/o rispettano i gradi di parentela.

Al di là della specifica previsione che impone di conservare masse attive e passive distinte, la domanda così proposta seguirà poi, nel suo sviluppo processuale, la disciplina generale prevista per il procedimento, senza che il legislatore abbia dettato ulteriori previsioni di raccordo. In secondo luogo, si è introdotta una forma di coordinamento tra procedure. Nel caso in cui siano presenti più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotti i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

In sostanza ora è possibile il deposito di “un ricorso unitario” da parte, ad esempio, di due coniugi, a fronte della frequente “sostanziale equivalenza” del patrimonio da liquidare, così come è possibile per l'OCC presentare un'unica relazione. Conseguentemente verrà pagato al deposito un solo tributo.

Rimane il tema della liquidazione del compenso all'OCC che sembra debba essere calcolato in un unico ammontare e imputato proporzionalmente in base al passivo delle singole masse dei sovraindebitati.

* * * * *

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore); si ribadisce la falcidia del quinto e la possibilità di esonerare dalla concorsualità il rimborso del mutuo (modifica già introdotta dal Dl Ristori).

Articolo 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti 1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.(omissis)

Commenti

La norma parla di “contenuto libero” potendo anche prevedere:

- il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma. A tal proposito va notato come il CCII non dispone più a differenza della L.3/12 art. 12 bis 3° c.) che il contenuto preveda il pagamento integrale dei crediti impignorabili.
- il soddisfacimento dei crediti parziale e anche differenziato (attraverso la suddivisione dei creditori in classi).

Quindi dalla lettura della norma l'unico limite all'omologazione sembra rappresentato dalla previsione di un soddisfacimento dei crediti; pertanto, esclusa l'esistenza di una soglia minima di soddisfacimento, pare che una valutazione possa concludersi con esito negativo solo ove non sia prevista alcuna soddisfazione dei crediti.

Quanto alle tempistiche non è più prevista la moratoria fino a un anno dall'omologa del pagamento dei creditori privilegiati.

Già inserite nel DL ristori la possibilità di inserire nel piano di ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e la possibilità di sottrarre dal suddetto piano il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa principale (qualora il debitore sia regolare nei pagamenti o se il giudice autorizza il pagamento dello scaduto).

Commissione Organismo di composizione della crisi

Vale un'ultima osservazione il fatto che, anche se il CCII non afferma espressamente che il piano debba indicare la probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, in realtà tale necessità perdura. Il Giudice infatti, in caso di contestazione da parte dei creditori, omologa ugualmente il piano se ritiene che il credito non possa essere soddisfatto in modo non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 70 c.9).

* * * * *

Presentazione e contenuto della domanda di ristrutturazione. Rimane la figura del professionista con funzioni d'OCC, ma solo se non c'è alcun OCC nel circondario del Tribunale competente; la **relazione non è più particolareggiata** ma deve essere indicata l'analisi del merito creditizio (modifica già introdotta dal DL Ristori); **scompare l'indicazione della convenienza economica del piano** che era prevista nell'art. 9, 3bis, 1, d) e rimane una valutazione in tal senso solo del giudice ma solo in caso di contestazioni (art. 70 comma 9)

Articolo 68 Presentazione della domanda e attività dell'OCC. 1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista (omissis)

Commenti

La domanda deve essere presentata al Tribunale **tramite un OCC** costituito nel circondario del Tribunale competente, ovvero in quello in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali che, dunque, non è più il luogo di residenza e non necessariamente coincide con lo stesso (nb: l'assistenza di un difensore "non è necessaria"). Qualora nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC, i compiti e le funzioni dello stesso potranno essere svolti da un professionista o da una società di professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente o da un giudice da lui delegato.

Definizione di centro degli interessi principali

- o per la persona fisica esercente attività d'impresa: sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- o per la persona fisica non esercente attività d'impresa: residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita;
- o per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- I requisiti di ammissibilità per l'accesso alla procedura di ristrutturazione che ha sostituito il Piano del consumatore L. 3/12, sono rimasti invariati e consistono nella condizione di consumatore, nell'assenza di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, o di altre due volte in assoluto e nell'assenza di colpa grave, dolo o frode nella determinazione del sovraindebitamento.
- Invariata è la possibilità (testualmente solo per questa procedura) di falcidiare i debiti derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nonché di conservare inalterato il rapporto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale alla condizione di essere in regola con i pagamenti o essere rimesso in termini dal giudice.
- I creditori privilegiati possono essere falcidiati in misura pari a quanto ricavabile dalla vendita dei beni su cui sono collocati i diritti di prelazione e ciò sulla base di un'attestazione dell'OCC;
- Non è più presente invece la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei crediti privilegiati dettato dall'art 8 co L3/12 ma, verosimilmente, tale possibilità esiste tuttora, anzi è stata ampliata; in

Commissione Organismo di composizione della crisi

effetti era già ritenuta ammissibile dalla Cassazione che ha approvato una dilazione superiore con il consenso del creditore (Cass. 17391/2020; Cass. 27544/2019; Cass. 17834/2019).

- Resta immutato il corredo documentale da allegare alla domanda di piano, che può avere un contenuto libero, ma deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, nonché il

Contenuto della Relazione dell'OCC, qui di seguito riassunto:

- a) l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza impiegata** dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità** del debitore **di adempiere** le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione **sulla completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei **costi della procedura**;
- e) se il **soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia **tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un **dignitoso tenore di vita** (= importo **assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare** della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159).
- f) se il consumatore
 - è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- g) se vi sono creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che hanno violato i principi di cui all'art. 124-bis del DLGS 1° 09 1993, n. 385 (in tal caso non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta).

* * * * *

Procedure competitive a cura del debitore

Art. 71. Esecuzione del piano. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. (omissis)

Commenti

Precetto di difficile applicazione pratica: il debitore persona fisica, naturalmente a digiuno di cultura concorsuale, dovrebbe organizzare da sé le procedure competitive (che tali non sono se non corredate da stima ed adeguata pubblicità) in proprio danno.

Tutto ciò senza considerare che il debitore non ha un interesse diretto ad assicurare una particolare efficienza delle procedure, del cui ricavato non lucra essendo diretto ai creditori. Su tutto dovrebbe vigilare l'OCC, e non ci auguriamo di essere nei suoi panni, vista la scarsa collaborazione con il sovraindebitato medio che

Commissione Organismo di composizione della crisi

purtroppo l'esperienza di questi primi anni di applicazione della legge 3/12 ci ha elargito. Non osiamo nemmeno pensare all'ipotesi dello scaltro debitore che inventa ogni stratagemma utile a mandare deserti gli esperimenti di vendita finché il prezzo non scende al livello atteso dal solito parente o amico degli amici.

Fortunatamente la norma fa salva la possibilità di avvalersi di soggetti specializzati, che il diligente gestore della crisi prevederà già in sede di redazione del piano al fine della massima trasparenza.

Medesima previsione anche all'art. 81 in tema di concordato minore. Manca invece nella liquidazione controllata.

* * * * *

Concordato minore (ex accordo con i creditori): è ESCLUSO per il consumatore, ed ammesso solo se consente di proseguire attività imprenditoriale o professionale oppure se c'è apporto di finanza terza. Se mancano queste condizioni il non-consumatore non può accedere alla specifica disciplina. Sono previste classi obbligatorie per crediti garantiti.

Articolo 74 Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili (cioè del Concordato Preventivo ndr).

Commenti

La procedura di accordo con i creditori adesso si chiama "Concordato Minore", ed in effetti già in vigore della legge 3/12 i commentatori tendevano ad assimilare la procedura al concordato preventivo, con applicazione analogica delle regole ove ritenuto necessario o, talora, opportuno.

Ora il collegamento tra le due procedure, la maggiore e la minore, è stabilito per espressa previsione normativa al comma 4 dell'art. 74, con l'abusata riserva "in quanto compatibili". A ben vedere c'è molto d'incompatibile, in quanto i successivi articoli da 75 a 83 prevedono una specifica disciplina del concordato minore, con differenze anche basilari come la formazione delle maggioranze ed il silenzio assenso, quindi l'applicazione di norme per rinvio sarà probabilmente marginale e comunque andrà fatta con cautela.

Ritroviamo anche in questa parte del Codice della Crisi il tramonto del *favor* legislativo verso il concordato, che aveva caratterizzato la stagione delle riforme alla legge fallimentare iniziata a metà degli anni 2000. Anche in materia di sovraindebitamento gli spazi per soluzioni concordatarie si restringono: nell'ambito soggettivo viene escluso il consumatore, mentre di norma il concordato minore dovrà prevedere la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale, un po' come previsto per il concordato "maggiore" in continuità. Infatti, analogamente, il concordato minore senza continuità è ammissibile solo se vi è apporto di finanza terza in misura apprezzabile.

Commissione Organismo di composizione della crisi

Altra analogia con il concordato “maggiore” è l’introduzione della suddivisione dei creditori in classi, che diventa obbligatoria se ci sono creditori che godono di garanzia di terzi (un caso piuttosto tipico è quello della banca che, per concedere credito al piccolo imprenditore, ha fatto man bassa di fidejussioni tra i familiari). Ricordiamo ai colleghi che l’argomento “classi” è tanto affascinante quanto delicato e da trattare con cura, perché espone il proponente (e il gestore della crisi) ad un sindacato giudiziario sulle modalità di formazione delle classi medesime, che devono rispettare i criteri di omogeneità dei partecipanti per aspetti giuridici ed interessi economici. Questo tipo di suddivisione ci perviene dai paesi di *common law*, dove è di più facile applicazione perché generalmente i creditori si possono agevolmente distinguere in *secured* e *unsecured* (e tra essi gli strategici). In Italia, addentrarsi nella giungla dei privilegi può essere un’avventura assai pericolosa.

* * * * *

Istituito il **Commissario Giudiziale** anche per il sovraindebitamento.

Art. 78 – Procedimento

2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se:

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;*
- b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2;*
- c) la nomina è richiesta dal debitore.*

Commenti

Il Codice della Crisi prevede per la prima volta l’introduzione della figura del Commissario Giudiziale nelle procedure di sovraindebitamento: in particolare, tale nomina avviene nell’istituto del “Concordato minore” (che come detto nella L. 3/2012 era chiamato “Accordo di composizione della crisi”) al pari di quanto già previsto per quello “maggiore”.

La nomina del Commissario giudiziale avviene però solo nei tre specifici casi individuati dall’art. 78, comma 2-bis, i quali, negli intendimenti del legislatore, richiedono una figura commissariale che possa svolgere le funzioni dell’OCC di vigilanza e relazione sull’andamento dell’esecuzione del piano, così di fatto esautorando il gestore della crisi, ritenuto evidentemente sprovvisto delle competenze necessarie per gestire le particolari situazioni di crisi.

Infatti tale nomina sarà necessaria, oltre al caso (forse poco ricorrente) in cui ne faccia esplicita richiesta il debitore, nelle due diverse ipotesi - tutt’altro che infrequenti - in cui sia stata accordata dal giudice l’inibitoria delle azioni esecutive e la domanda di concordato sia impostata in continuità aziendale.

Con l’introduzione di tale articolo la norma si pone in controtendenza rispetto alle esigenze di semplificazione e di contenimento dei costi tipiche delle procedure di sovraindebitamento.

Nulla si dispone circa il coordinamento tra le due figure di controllo, anche se è chiaro che trattasi di una vera e propria sostituzione nell’esercizio delle medesime funzioni già assegnate all’OCC, per cui viene da chiedersi quale ambito di operatività permanga in capo all’OCC fino al termine della procedura.

* * * * *

Mantenuto il **silenzio assenso** e con maggioranza ridotta al 50%.

Commissione Organismo di composizione della crisi

Art. 79 – Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

Commenti

Il Codice della Crisi prevede che l'istituto del concordato minore venga approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (ossia dal 50% dei crediti).

Tale condizione rappresenta una novità rispetto a quanto veniva previsto nella L. 3/2012, poiché l'art. 11 comma 2 indicava che ai fini dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi era necessario che lo stesso fosse raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, percentuale che, prima del precedente intervento normativo effettuato con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 sulla L. 3/2012), era addirittura pari al 70%.

Resta invece invariata la condizione del c.d. "silenzio-assenso", in base alla quale viene previsto che ciascun creditore presti il proprio consenso alla proposta concordataria in mancanza di una diversa comunicazione da presentare all'OCC entro il termine assegnato, ciò al fine di facilitare il raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione.

* * * * *

Sindacato del giudice sulla fattibilità del piano e convenienza, quest'ultima, solo in caso di contestazioni in tal senso: non ostativo il mancato assenso del creditore erariale o previdenziale (modifica già introdotta dal D.L. Ristori).

Art. 80 – Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Commenti

Commissione Organismo di composizione della crisi

Una volta raggiunta la percentuale dei creditori favorevoli alla proposta, il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, omologa con sentenza il Concordato minore in mancanza di contestazioni e dispone adeguate forme di pubblicità e, ove necessario, la trascrizione della sentenza.

Ancora una volta, il Legislatore persevera nel porre nelle mani del giudice la fattibilità economica del piano, ciò indipendentemente dalla scelta effettuata dagli stessi creditori. Al pari di quanto accade per il Concordato preventivo, la procedura si chiude con la sentenza di omologazione, rimanendo l'esecuzione al di fuori della sfera del Tribunale.

Quando uno dei creditori che non ha aderito (o che risulta escluso, o qualunque altro interessato) contesta la convenienza dell'accordo, il giudice – sentiti il debitore e l'OCC – lo omologa solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

A seguito dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento dell'esecuzione della pubblicità prevista; ai creditori con causa o titolo posteriore è fatto divieto di procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Al tempo stesso, però, l'omologazione del Concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Il terzo comma dell'art. 80 innova il vecchio testo della L. 3/2012 fornendo una più importante demarcazione tra creditori, di fatto sterilizzando il voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Una siffatta innovazione (comune anche ad altre procedure concorsuali, prima tra tutte il Concordato preventivo), rappresenta un importante passo in avanti per la fattibilità pratica del Concordato preventivo, in considerazione del fatto che, sotto il vigore della L. 3/2012, l'amministrazione finanziaria, in particolare, aveva dimostrato una cronica avversione nell'esprimere voto favorevole anche laddove attestata dal gestore della crisi la convenienza economica dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. Alla luce della nuova previsione, quindi, ai fini del raggiungimento della maggioranza necessaria ai fini dell'omologazione il voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie diviene irrilevante.

La norma prevede, infatti, che il giudice omologhi il Concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie in tutte le ipotesi in cui l'adesione risulti essere determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sempre alla luce dell'esperienza maturata dall'applicazione in concreto delle disposizioni di cui alla L. 3/2012, vi è un'altra categoria di creditori che quasi sistematicamente si oppone all'omologa della proposta di accordo fatta dai debitori che è rappresentata dal ceto bancario.

In relazione a questa tipologia di creditore, il legislatore ha giustamente limitato la possibilità non tanto di esprimere il voto, bensì di formulare opposizione all'omologa per contestare la convenienza della proposta in tutti i casi in cui il creditore, quand'anche dissenziente, ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. Tale previsione, inserita nella L. 3/2012 dalla conversione in legge del D.L. Ristori, dopo la sua introduzione per la prima volta nel Codice della Crisi permette al debitore di addivenire più facilmente all'omologa della proposta di Concordato minore poiché impedisce alla banca, il cui voto sia risultato ininfluenza ai fini del raggiungimento della maggioranza, di impedire attraverso un'opposizione la continuazione dell'attività di impresa o professionale attraverso una falcidia anche del proprio indebitamento bancario.

Commissione Organismo di composizione della crisi

* * * * *

Compenso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore

Art. 81, 4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

Commenti

Gli articoli 71, quarto comma e 81 quarto comma (copia e incolla) parlano di liquidazione del compenso all'OCC quando il piano è correttamente eseguito; siamo nell'ambito della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore (già piano del consumatore) e del "Concordato Minore" (già accordo con i creditori); si tratta di procedure che già nella loro costruzione è opportuno prevedano la determinazione del compenso, da determinare con congruità rispetto ai valori in campo rifacendosi, come linea guida, ai valori dell'attivo e del passivo e applicando aliquote e scaglioni come previsti dal DM 25 Gennaio 2012, n° 30 per la determinazione del compenso del curatore.

Così comportandosi ragionevolmente nulla eccepirà il Giudice, sentite eventuali osservazioni del ceto creditorio, in sede di omologa della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" mentre nel "concordato minore" la bontà della determinazione del compenso dovrà passare preventivamente il vaglio del consenso (vale ancora il silenzio assenso) dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, per poi arrivare al giudizio di omologa.

Il problema sorge qualora, ipotesi non così rara, il piano non venga, per qualsivoglia motivo "integralmente e correttamente eseguito"; il tenore letterale dei due articoli parrebbe in questo caso escludere un compenso ancorché parziale all'OCC.

Nella speranza che l'interpretazione dei Tribunali tenga comunque conto dell'attività svolta dall'OCC è opportuno che il soggetto che chiede l'intervento dell'OCC per accedere ad una di queste procedure si impegni ad indennizzarlo nell'ipotesi che quest'ultimo non percepisca un compenso a causa dell'esito infausto del piano.

Passando alla "Liquidazione controllata" già "liquidazione del patrimonio", l'art. 275 3° comma prevede che il liquidatore, terminata l'esecuzione, presenti il rendiconto al giudice che, con la sua approvazione, procede poi a liquidargli il compenso che ragionevolmente dovrebbe determinare applicando aliquote e scaglioni come previsti dal DM 25 Gennaio 2012, n° 30 per la determinazione del compenso del curatore.

Nella Legge 3/2012 nulla si diceva, ma prassi consolidata era quella ora normata dall'art. 275 3° comma.

La novità è che con la vecchia normativa il gestore della crisi poteva essere nominato direttamente dal Tribunale svolgendo il ruolo di "professionista con funzioni di OCC" oppure venire nominato da un OCC operante sul territorio.

Nel caso del professionista con funzioni di OCC la nomina era già in questa fase giudiziale ed in assenza di una determinazione del compenso tra le parti il Giudice determinava il compenso del professionista.

Nel caso di nomina del gestore della crisi da parte dell'OCC territoriale, che oggi è l'unica strada percorribile, salvo i rari casi di assenza di OCC nel territorio di competenza, il compenso è determinato tra

Commissione Organismo di composizione della crisi

le parti e costituisce allegato della domanda di liquidazione controllata che nel suo contenuto è opportuno ne faccia richiamo. Si ritiene opportuno nella sua determinazione, anche in questo caso rifarsi a quanto previsto dal DM 25 Gennaio 2012, n° 30 per la determinazione del compenso del curatore; il nostro Occ nella determinazione del compenso si rifà ai valori minimi abbattuti del 40% procedendo operando in taluni casi un ulteriore abbattimento qualora il passivo risulti superiore ad Euro 1.000.000,00.

* * * * *

Conversione in liquidazione non automatica, ma su istanza del debitore, dei creditori o del PM se vi sono atti in frode.

Articolo 83

Conversione in procedura liquidatoria

- 1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.*
- 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.*
- 3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.*

Commenti

La conversione in liquidazione era già prevista dall'art. 14 della L. 3/12, ed è stata opportunamente razionalizzata. Innanzitutto si è chiarito che la conversione non è automatica conseguenza della revoca dell'omologazione, ma avverrà solo su istanza del debitore. Era un punto molto criticato della precedente disciplina, in quanto la liquidazione dei beni (ora liquidazione controllata) è una procedura normalmente a vantaggio del debitore, ed è giusto quindi che sia lo stesso a richiederne l'accesso. Nella versione normativa precedente la "conversione in proprio" per inadempimento del piano non era chiaramente disciplinata, con la conseguenza che in certi casi non si sapeva come far cessare un piano non performante, nell'inerzia dei creditori. Inoltre, in caso di conversione, al debitore viene assegnato un termine per integrare la documentazione con il set richiesto dalla disciplina della liquidazione controllata.

Il secondo comma concede ai creditori ed al PM di chiedere la conversione in liquidazione in caso di atti in frode o inadempimento, cioè praticamente nella maggioranza dei casi che si manifestano in concreto. Circa l'effettivo interesse di singoli creditori a richiedere la conversione rimandiamo al commento dell'art. 268 in tema di iniziativa dei creditori per la sentenza di liquidazione controllata.

Opportunamente è ora previsto che, in caso di conversione, il debitore dovrà integrare la documentazione, in particolare con la relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 per la specifica procedura.

* * * * *

Commissione Organismo di composizione della crisi

La liquidazione del patrimonio si chiamerà **liquidazione controllata**. La domanda può essere presentata anche da un creditore per passivo superiore a € 50.000,00. Non si aprono procedure prive di attivo se su istanza di creditori.

Articolo 268 Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.

(omissis)

Commenti

Un'importante novità è rappresentata dall'iniziativa del terzo per l'apertura della liquidazione controllata. Questa ipotesi non era prevista dalla legge 3/12, in quanto la liquidazione dei beni era concepita come istituto a favore del debitore, visto che paralizza le azioni esecutive e cautelari, apre il concorso dei creditori e prelude all'esdebitazione.

In quali casi il singolo creditore può averne interesse, in particolare rinunciando così ad un'azione ordinaria? Potrebbe essere ad esempio il caso del creditore chirografario che, temendo l'iscrizione di gravami pregiudizievoli sul patrimonio del suo debitore, voglia cristallizzare la situazione di fatto. Oppure del creditore che, avvedutosi della commissione di un atto in frode ai danni dei creditori, anziché iniziare una defatigante azione revocatoria ordinaria, la deleghi al gestore della crisi che sarà nominato. Ma si potrebbe pensare anche al creditore già munito di idonea garanzia reale (e.g. ipoteca) volendo ottenere tutela del suo credito azionando la garanzia, invece che iniziare in proprio l'azione esecutiva deleghi il tutto al gestore della crisi, risparmiando così i costi da anticipare per l'esecuzione, e tutta l'attività ad essa correlata. Oppure un dipendente che faccia accertare che il passivo sia superiore a € 50.000 per ottenere l'accesso al fondo di garanzia.

Il creditore però non potrà agire se il passivo è inferiore a 50.000 euro. Previsione che ha la sua logica: in ipotesi di iniziativa del terzo per la procedura (quindi non richiesta in proprio) si deve mettere in moto il meccanismo del "procedimento unitario" di cui agli artt. 40 e seguenti del CCII. Sarebbe uno spreco di risorse inutili per insolvenze bagatellari. Rimane comunque il diritto alla tutela degli interessi del creditore mediante le ordinarie forme previste dal Codice Civile.

Viene poi prevista una singolare modalità di difesa, cioè quella di dimostrare l'assoluta nullatenenza del debitore, che in tal caso potrà evitare di essere inserito, suo malgrado, in una procedura liquidatoria. Interessante *revirement*: la composizione della crisi, da taumaturgico strumento salva - suicidi, diventa una iattura da evitare a tutti i costi. Per ottenere questo risultato, però, il debitore deve richiedere all'OCC

Commissione Organismo di composizione della crisi

un'attestazione in tal senso. Si tratterà, verosimilmente, di una indagine piuttosto laboriosa, in quanto riguarda un soggetto non tenuto alle scritture contabili: esperite le indagini di rito (Agenzia delle Entrate, Catasto, PRA ed eventuali altri pubblici registri) non sarà semplice dimostrare che il debitore non abbia beni - rifugio, risparmi, crediti, forzieri seppelliti in giardino o altre utilità *all over the world*. E, vista la finalità, sarà opportuno che l'OCC si faccia pagare in anticipo (dal sedicente nullatenente, che forse potrà coprire questa vergogna con la foglia di fico del solito parente - formalmente terzo che interviene senza regresso) questo tipo di attività, che potrebbe benissimo non esaurirsi con la stesura della relazione: il Giudice potrebbe chiedere delle integrazioni, i creditori potrebbero formulare contestazioni, e così via.

* * * * *

Relazione OCC (non più particolareggiata)

Art. 269 Domanda del debitore

- 1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.*
- 2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.*
- 3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.*

Commenti:

1. Non ci sono novità rispetto al passato e alla Legge 3/2012, anche in precedenza il ricorso/domanda poteva essere depositata direttamente dal debitore/OCC senza l'assistenza di un legale. A tal riguardo si precisa però che tale prassi non è identica in tutti i Tribunali, ad esempio, a Bergamo e Mantova il ricorso doveva essere depositato necessariamente con l'ausilio di un legale.
2. Il comma 2 è una grande novità e riguarda la "relazione" che l'OCC (in persona del Gestore della Crisi nominato) deve predisporre. La prima parte del periodo è rimasta quasi invariata rispetto al passato, infatti: esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda era già previsto nell'art. 14 quater n. 3 lett. e) della Legge 03/2012, che prevedeva "il giudizio sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda la precedente Legge 03/2012. Quindi prima si doveva esprimere un giudizio, ora una valutazione (giudizio e valutazione sono sinonimi e quindi la sostanza non cambia). Il prosieguo del punto è assolutamente nuovo: che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione che deve essere predisposta (si ribadisce che siamo nell'ambito della liquidazione controllata ex liquidazione del patrimonio), non è più particolareggiata con tutti i punti previsti in passato. Ora, dopo aver analizzato la documentazione, e aver "valutato" che questa è completa e attendibile, è sufficiente "illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore". Si dovranno quindi chiaramente analizzare gli aspetti reddituali (entrate, stipendi, pensioni, altre entrate), patrimoniali (proprietà di immobili, mobili registrati, mobili, quote di società, altro) e finanziari (situazione finanziaria analitica) del debitore ma, senza più (in questa sede) dover effettuare tutte quelle analisi, valutazioni e dichiarazioni previste dalla legge previgente.
3. Il comma 3 era già previsto nella previgente Legge, prima il termine era di "tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3" (art 14 quater), ora sette giorni dal conferimento dell'incarico. L'OCC, ha quindi alcuni giorni in più per effettuare le prime comunicazioni obbligatorie agli uffici.

* * * * *

Commissione Organismo di composizione della crisi

Art. 270 non è più prevista la verifica dell'assenza degli **atti in frode** (ex art. 14 quinquies della L. 3/12) e la procedura prevede una verifica minima da parte del Tribunale (strano, vista l'esdebitazione di diritto); disciplinati **rapporti processuali e contratti in corso**

Articolo 270 Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

(omissis)

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Commenti

Il testo dell'art. 270 è molto lungo, qui ne commentiamo solo le principali novità rispetto alla legge 3/12. In ossequio ai principi di procedimento unitario la fase di apertura si appesantisce: prima provvedeva il giudice con decreto, ora è il tribunale con sentenza che, viene precisato, dispiega i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, in analogia con quanto dispone l'art. 256 del CCII in materia di liquidazione giudiziale.

La verifica delle condizioni di ammissibilità si alleggerisce, in quanto la norma si limita a richiamare i presupposti dei due articoli precedenti, 268 e 269. Tramonta così definitivamente il controllo circa l'esistenza di atti in frode, come già certa giurisprudenza aveva già sostenuto all'indomani delle modifiche del D.L. Ristori, che aveva esplicitamente attribuito al liquidatore il potere di aggredire gli atti in frode dei creditori con l'azione revocatoria ordinaria.

Si ritiene comunque utile fare ugualmente questa verifica, in vista della successiva fase di esdebitazione. C'è da aspettarsi che, in quel momento il giudice chiederà al liquidatore una relazione circa la sussistenza delle cause ostative all'esdebitazione (che, ad onta del titolo "di diritto" dell'art. 282 sono molteplici e delicate). Onde evitare di ricostruire fatti remoti e cercare affannosamente vecchie carte, meglio pensarci subito.

Viene stabilito ora in via normativa il principio, invalso nella prassi, che vedeva confermato in veste di liquidatore il professionista già investito della fase OCC, salvo giustificati motivi.

La sentenza ora assegna ai creditori un termine tassativo entro il quale devono presentare le loro insinuazioni, mentre in precedenza il termine veniva stabilito dal liquidatore. Il comma 4, letto con il combinato disposto del comma 1 dell'art. 272, introduce un gravoso, ingiusto e costoso adempimento a carico del liquidatore che, neo nominato, che si trova ora obbligato ad effettuare la notifica della sentenza a tutti i creditori, con dispendio di energie, tempo e costi (ed anticipazioni ...) davvero incomprensibile. Un bizantinismo, per giunta, in netto contrasto con i principi di telematizzazione spinta delle procedure

Commissione Organismo di composizione della crisi

concorsuali sancita dall'art. 10 del CCII che prevede l'obbligo di uso della PEC in ogni caso, con addirittura l'attivazione di un domicilio digitale per i malcapitati che non dispongono di PEC. Si tratta di un appesantimento burocratico che non esisteva nemmeno nella legge fallimentare del 1942, la quale prevedeva l'utilizzo della raccomandata cartacea. Evidentemente anche il legislatore si è smarrito nel labirinto degli oltre 400 articoli e si spera in un suo ravvedimento al primo correttivo utile.

E' stato finalmente chiarito che al liquidatore spetta la legittimazione processuale nelle cause in corso e che la sentenza di apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione dei processi. Competerà al liquidatore la scelta se coltivare il contenzioso, laddove utile alla tutela dei diritti della massa.

Viene regolamentata anche la sorte dei contratti pendenti ed ancora ineseguiti da entrambe le parti, con la statuizione del principio della sospensione degli stessi sino alla dichiarazione di subentro o scioglimento da parte del liquidatore, come avviene nella liquidazione giudiziale.

* * * * *

Contenuto del programma di liquidazione, analogo a quello previsto nella liquidazione giudiziale

Art. 272 (omissis) 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma di liquidazione è depositato in cancelleria e approvato dal giudice delegato

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Commenti

Nella precedente Legge 3/2012 non vi era un'espressa regolamentazione sia delle modalità di erezione dell'inventario che del programma di liquidazione, pertanto per le modalità attuative, nella prassi ci si ispirava agli articoli della legge fallimentare.

Con gli articoli 272 e di rimando al 213 il legislatore ha inteso regolamentare, anche nell'impianto del nuovo codice, l'inventario ed il programma di liquidazione quale strumento di pianificazione dell'attività del curatore e garanzia di razionalizzazione di modalità e tempi di liquidazione dell'attivo.

INVENTARIO

Come nella precedente legge si prevede semplicemente che il liquidatore formi l'inventario, anche se ora il legislatore usa l'espressione "Completa l'inventario", come a significare che sia tenuto ad una verifica e formalizzazione della lista dei beni già depositata dal debitore, effettuando ricognizione fisica e verbalizzazione. E' in effetti ciò che il liquidatore diligente già faceva. Si conferma che non è necessario l'intervento del Cancelliere e non sono richieste formalità particolari. Viene ora previsto il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione per il "completamento" dell'inventario; si consiglia sempre la presenza di un testimone, (che potrebbe essere anche un collaboratore di studio) e, anche se non viene richiamato tale obbligo, allegare documentazione fotografica dei beni inventariati. Non è prevista la dichiarazione, da far sottoscrivere al debitore, di impossidenza di ulteriori beni (prevista per la liquidazione giudiziale all'art. 195, comma 3), ma la buona prassi consiglia di inserirla nel *format* del verbale

Commissione Organismo di composizione della crisi

d'inventario. Fortunatamente non è stato richiamato l'art. 195 in tema di liquidazione giudiziale, laddove sono previsti molteplici e gravosi adempimenti a carico del curatore, in particolare l'obbligo di seguire le disposizioni del CPC.

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

In conformità ad una prassi ormai diffusa viene anche qui utilizzato il rinvio alle disposizioni in tema di liquidazione giudiziale, anche se adeguatamente edulcorate. I richiami sono solo al comma 3 e 4 dell'art. 213. Il comma 3 dispone in tema di contenuto del programma di liquidazione; si segnalano importanti novità: in particolare bisogna già in sede di programma indicare la politica di recupero dei crediti nonché l'eventuale scelta di subentro nelle liti pendenti, con una previsione delle spese legali. Il comma 4 riguarda il piccolo imprenditore sotto soglia, ed appare un po' roboante quando parla di cessione di rami d'azienda, di rapporti giuridici in blocco ed altre operazioni di finanza straordinaria.

* * * * *

Formazione del passivo sempre a cura del liquidatore, ma con depositi in cancelleria; vengono disciplinate le tardive

Articolo 273 Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispose un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispose, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Commissione Organismo di composizione della crisi

7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Commenti

Le novità rispetto alla Legge 3/2012 le troviamo nei commi 1 e 7, e si possono riassumere in questi punti:

1) Termine per il deposito delle insinuazioni; con la legge 3/2012 nulla si diceva in merito alle insinuazioni tardive e prassi condivisa portava ad una loro accettazione senza un termine definito, in ragione della scarsa pubblicità che avevano queste procedure e la carenza di una documentazione strutturata nelle mani del liquidatore che spesso si trovava in difficoltà nell'individuare l'intero ceto creditorio. Oggi l'apertura della liquidazione controllata avviene con sentenza nella quale viene ordinato al debitore, tra gli altri adempimenti, di depositare l'elenco dei creditori, i quali avranno termine di 60 giorni (o il minor termine indicato nella sentenza di apertura) per insinuarsi al passivo della procedura pena l'inammissibilità. D'altro canto il comma 7 prevede l'ammissibilità delle tardive senza limiti di tempo, purché il creditore tardivo giustifichi il ritardo; in tal caso viene previsto un termine di 60 giorni che decorre dal momento in cui cessa la causa che ha impedito di presentare la tempestiva (ad esempio creditore non avvisato che ha scoperto della procedura in un momento successivo).

2) Al comma 1 la novità è che la mancata indicazione, nella domanda di insinuazione, della PEC, che è da leggere come mancata comunicazione della variazione della stessa che comporta l'impossibilità per il liquidatore di inviare il progetto di Stato Passivo a suddetto creditore; ciò consente al liquidatore di completare il suo adempimento con il deposito in cancelleria.

3) Lo stato passivo definitivo sarà pubblico, in quanto andrà inserito nel sito web del Tribunale del Ministero della giustizia.

* * * * *

Il liquidatore può - sempre previa autorizzazione del giudice delegato - **esperire o continuare le azioni** indicate dalla legge che riguardino il patrimonio oggetto della liquidazione, ivi comprese le azioni revocatorie ordinarie.

Articolo 274 Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

Commissione Organismo di composizione della crisi

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Commenti

Relativamente ai contenuti dell'articolo in commento, quindi alla fase esecutiva attribuita al liquidatore nominato, non ci sono grandi novità rispetto alla previgente Legge 3/2012, in particolare a quella in vigore da dicembre 2020. Alcune modifiche erano, infatti, già state introdotte nella Legge sul sovraindebitamento dal c.d. "Decreto Ristori".

Tuttavia, oggi, la procedura di Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex "liquidazione dei beni") appare plasmata dalla liquidazione giudiziale prevista dal nuovo Codice della crisi. Il liquidatore è così chiamato a svolgere funzioni del tutto analoghe a quelle del curatore. Il Giudice è, invece, la figura posta a garanzia della legalità della procedura: è quell'organo che esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura stessa e sull'operato del liquidatore/curatore.

Per questo motivo, si ritiene utile specificare l'intenzione del Legislatore nel voler annoverare nel Titolo V – "Liquidazione Giudiziale" - del CCII, anche la suddetta procedura di sovraindebitamento. Le ulteriori due procedure previste dalla previgente Legge 3/12, invece, sono state inserite nel Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi - al Capo II, tra le "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento" (oggi denominate Ristrutturazione dei debiti del Consumatore e Concordato minore).

1. Rispetto alla precedente Legge 3/2012, modificata dal cd. Decreto Ristori in vigore dal 25/12/2020, il Legislatore aggiunge oggi un'ulteriore novità in merito alla qualifica attribuita al Giudice, il quale agisce in qualità di delegato dal Tribunale. Il Giudice delegato, infatti, autorizza il liquidatore a compiere azioni nei confronti del debitore. Oltre ad amministrare e vendere i beni che compongono il patrimonio di liquidazione (da realizzare), il liquidatore ha ulteriori poteri e funzioni. In particolare, si tratta di azioni volte al:
 - recupero dei crediti non riscossi dal debitore e/o la cessione di quelli (anche se oggetto di contestazione) dei quali non è probabile l'incasso negli anni successivi al deposito della domanda;
 - subentro, in luogo del debitore, nelle procedure esecutive individuali o concorsuali pendenti alla data di apertura della liquidazione.
2. Ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente in vigore al 2012 (anche se già anticipata nel 2020 dal cd. Decreto Ristori) riguarda la legittimazione (esclusivamente) attiva del liquidatore ad esercitare azioni volte al recupero dei beni e dei crediti compresi nel patrimonio della liquidazione (siano esse nuove o potendo continuare quelle già iniziate), ivi comprese le azioni revocatorie ordinarie. Tramite tale legittimazione straordinaria – sempre e solo giusta autorizzazione del Giudice delegato – il liquidatore può far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

Si riferisce, così, di una Sentenza del Tribunale di Lecco (pronunciata in data 16/01/2021) che ha sancito la legittimazione del liquidatore, quale sostituto processuale del sovraindebitato, ad esperire la revocatoria ordinaria. Ancor più nel caso in cui quest'ultima venga esperita da un creditore in corso di procedura.

È in questo contesto, infatti, che è possibile ipotizzare che sia il liquidatore, nell'esercizio dell'azione di

Commissione Organismo di composizione della crisi

massa, ad agire anche per la revoca del fondo patrimoniale. A tal proposito, occorre chiarire un orientamento giurisprudenziale che pare il seguente:

- l'esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale (ed i loro frutti) non possa avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia,
- il creditore titolare di un credito derivante da esigenze familiari del debitore può agire in executivis su beni ricompresi nel fondo patrimoniale (anche in pendenza della procedura di liquidazione controllata).

E' in questo contesto, quindi, che il liquidatore – potendo iniziare o continuare le azioni relative al patrimonio oggetto di liquidazione – pare possa esperire anche tale suddetta forma di revocatoria.

3. Anche l'ultimo comma della previsione in commento riprende la disciplina revisionata sul finire del 2020 della Legge sul sovraindebitamento. Nell'autorizzare l'esercizio delle azioni, il giudice – che agisce in qualità di delegato del Tribunale – dovrà tener conto non solo della loro verosimile fondatezza, ma anche dell'utilità concreta che l'esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali. Valutata positivamente tale utilità, il giudice delegato avrà, così, il potere di emettere provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, nonché quello di far entrare nella liquidazione (al pari della liquidazione giudiziale) anche quei beni che per qualche motivo non vi erano entrati.

* * * * *

Disciplina della chiusura, ora si prevede rendiconto e riparto

Art. 275 Esecuzione del programma di liquidazione

(omissis) 3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

Commissione Organismo di composizione della crisi

Commento

Rispetto alle disposizioni di cui all'art.14-novies della L.3/2012 che, in un solo, unico articolo, rappresentava tutto l'iter procedurale della Liquidazione - dalla vendita dei beni fino alla chiusura della Procedura - l'art.275 omette le modalità di vendita (per le quali si rimanda al dettagliato art. 216 relativo alla liquidazione giudiziale) e pone l'attenzione sull'esecuzione del Programma di Liquidazione.

La novità più rilevante è l'esplicita menzione nell'articolo in questione sia del rendiconto che del progetto di riparto, documenti mai espressamente citati nella L.3/2012, ma sempre predisposti dal liquidatore, mutuando la legge fallimentare.

Anche nel nuovo art. 275 al Giudice Delegato spetta il controllo in merito alla conformità degli atti svolti dal liquidatore nel corso della Procedura rispetto a quanto indicato nel Programma di Liquidazione. Si tratta di un controllo a posteriori, assai insidioso per il liquidatore. Abbiamo detto, infatti, a proposito del Programma di Liquidazione, come non sia richiamato il comma 7 dell'art. 213, in tema di Liquidazione Giudiziale, che prevede che il Giudice Delegato autorizzi i singoli atti in quanto conformi al programma. Tuttavia si evidenzia che ogni 6 mesi il liquidatore deve depositare una relazione sull'esecuzione del Programma. Inoltre si applicano interamente le disposizioni sulle vendite dei beni previste dalla liquidazione giudiziale (sezione II liquidazione giudiziale) ove vi è il vaglio del GD per taluni atti (vedi ad es. art. 216 comma 9)

Una volta terminata l'esecuzione (degli atti di liquidazione) viene presentato al Giudice il Rendiconto, la cui approvazione è condizione essenziale affinché venga liquidato il compenso del Liquidatore.

Viene altresì richiamato lo Stato Passivo, il quale rappresenta la base per stabilire l'ordine di prelazione delle somme che dovranno essere corrisposte ai creditori, previa approvazione da parte degli stessi del Progetto di Riparto, documento (se approvato) non suscettibile di valutazione da parte del Giudice, il quale si deve limitare ad autorizzarne l'esecuzione "senza indugio".

* * * * *

Decreto di chiusura. Abolito il limite minimo di 4 anni di durata della procedura

Articolo 276 Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Commento

L'articolo in questione rappresenta la conseguente e logica chiusura dell'articolo precedente.

Rispetto all'art.14-quinquies c.4 in cui era necessario esplicitare che la Liquidazione sarebbe dovuta rimanere aperta sino alla completa esecuzione del Programma di Liquidazione, tale assunto appare, in questo caso, superfluo: l'art.275, con le sue informazioni dettagliate, conduce il Liquidatore verso l'ultimo passaggio, ossia la chiusura della Procedura.

La novità più rilevante dell'articolo in questione è la mancata menzione di un termine "minimo" di durata della Procedura. La L.3/2012, infatti, quantificava in almeno 4 anni la durata della Liquidazione (art.14-

Commissione Organismo di composizione della crisi

quinquies c.4; art.14-novies c.5) al fine di definire un periodo di “sorveglianza” delle operazioni compiute dal sovraindebitato e valutare il suo effettivo interessamento alla procedura dallo stesso azionata.

L’assenza di un termine minimo di durata della Procedura potrebbe rendere discutibile (e poco appetibile per i creditori ancorché non possano entrare nel merito) la prospettiva di una procedura di Liquidazione basata unicamente sulla corresponsione di una somma periodica. Nè il termine di cui all’art.282 per poter beneficiare dell’esdebitazione può essere considerato un termine perentorio minimo di durata della Procedura, ancorché possa certamente rappresentare un’indicazione di massima.

* * * * *

Esdebitazione di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o dopo tre anni dall’apertura della procedura

Articolo 282 Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

2. L’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

Commenti

- all’esito della procedura di liquidazione controllata, se di durata infra triennale, e comunque allo scadere del triennio dalla sua apertura, se è ancora pendente, il debitore ha il diritto soggettivo di essere esdebitato, con un provvedimento che il tribunale dovrebbe emanare d’ufficio, ma che comunque può essere sollecitato, senza che questa sollecitazione assuma le caratteristiche di una istanza tesa alla concessione di un beneficio, visto che l’esdebitazione, sulla scorta di quanto voluto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 è oggi configurata come un diritto soggettivo, spettante anche se il debitore non ha pagato alcunché ai suoi creditori, che non possono interloquire, **se non in via successiva**, e in sede di reclamo (secondo le previsioni dell’ art.124), dunque a contraddittorio differito.
- Diversamente, nella liquidazione giudiziale l’inesigibilità dei debiti residui è pronunciata contestualmente al provvedimento di chiusura ovvero, su istanza del debitore, in corso di procedura.
- L’esdebitazione non opera nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art.282, comma 2, CCII) e nelle ipotesi previste dall’art.280 (con questo rinvio si completa così il riferimento a tutti i casi di condotte fraudolente o a

Commissione Organismo di composizione della crisi

condotte di indubbia gravità che abbiano distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, indipendentemente da una sentenza di condanna passata in giudicato).

- Il CCII, consapevole della diatriba giurisprudenziale sulla questione della meritevolezza, quale requisito di accesso o meno alla ex procedura di liquidazione di cui agli artt. 14-ter ss. della L. n. 3/2012, elimina, all'art. 269, ogni tipo di riferimento – che potrebbe far pensare alla meritevolezza – nella relazione redatta dall'OCC, la quale dovrà solo limitarsi a esporre una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e a illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Una valutazione relativa alla meritevolezza è quindi riservata al giudice solo in sede di esdebitazione di diritto ex art. 282 (diversamente da quanto previsto nell'art.69, ove si prevede che, per il consumatore, il sovraindebitamento determinato da colpa grave, malafede o frode integra sin da subito una condizione soggettiva ostativa di accesso alla procedura).

- Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista va pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del ministero della Giustizia. Tale integrazione è stata inserita considerando che trattandosi di soggetti che non esercitano attività imprenditoriale, l'iscrizione nel registro delle imprese non costituiva una forma di pubblicità adeguata e quindi di conoscibilità a terzi di provvedimenti che interessano **oggetti che non svolgono attività imprenditoriale**.

- Secondo i primi orientamenti giurisprudenziali di merito (**Trib. Verona, 20 settembre 2022**) si afferma che:

- o la procedura di liquidazione controllata non può essere chiusa finché non sia terminata l'attività di liquidazione dei beni (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);
- o la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
- o l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma **limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione**;
- o ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione **non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento**;

E quindi,

- *“ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:*

Commissione Organismo di composizione della crisi

- la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
- conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;"

Il sopra citato (primo) provvedimento in tema di "esdebitazione anticipata" merita alcuni commenti:

- la liquidazione dei beni del sovraindebitato è sempre stata assimilata, sin dalla sua introduzione nell'ordinamento, alla procedura fallimentare per le molteplici affinità, strutturali e funzionali;
- nella disciplina della liquidazione controllata non figura la disposizione contenuta nell'art. 236 CCII (Intitolato Effetti delle Chiusura) (l'art. 276 CCII si limita infatti a richiamare genericamente l'art. 233 CCII, che regola i casi di chiusura);
- l'esdebitazione anticipata dovrebbe produrre quindi immediatamente l'effetto di liberazione dai debiti, facendo così prevalere le ragioni sottostanti all'esigenza di rapido reinserimento del debitore nel circuito economico;
- si ritiene restino naturalmente ferme le conseguenze stabilite dall'art. 281, commi 5 e 6, CCII, sicché la concessione anticipata del beneficio della esdebitazione dovrebbe determinare la separazione tra
 - la massa attiva acquisita alla procedura (come da inventario e programma di liquidazione), comprensiva dei risultati delle azioni intraprese dal liquidatore e con apprensione delle eventuali quote di reddito maturate in costanza di liquidazione e beni sopravvenuti sino alla dichiarazione di esdebitazione, ed
 - i beni sopravvenuti, le quote di reddito successive od i ricavi derivanti dalla nuova attività dal debitore (che rimarranno nella disponibilità di quest'ultimo).

Sanzioni Penali: prevista apposita fattispecie di reato a carico del debitore incapiente

Articolo 344 - Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

(omissis)

2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

Commenti:

L'impianto sanzionatorio penale non è stato oggetto di radicali modifiche con il passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi. Gli articoli 216 e seguenti della legge fallimentare sono stati trasfusi nel nuovo codice agli articoli 322 e seguenti del nuovo codice, nel quale è confluita l'unica norma penale in

Commissione Organismo di composizione della crisi

materia di sovraindebitamento, che è quella prevista dalla L. 3/12, all'articolo 16, che si ritrova ora nell'art. 344, sostanzialmente immutata. Vi sono infatti alcune modifiche formali e sono un'aggiunta di sostanza. Le modifiche formali riguardano il testo, la cui lettura è ora fonte di emicrania, per adeguamento al tono cromatico degli altri articoli del codice, grazie al consueto manipolo di rinvii a titoli, capi e sezioni.

Nuovo è invece il comma 2 che riguarda i soggetti che abusano con dolo dell'istituto a favore del debitore incapiente, non solo nella fase di accesso alla procedura, ma anche nel successivo periodo di sorveglianza di 4 anni nel corso del quale il debitore è tenuto a dichiarare eventuali sopravvenienze attive da dedicare al ceto creditorio.